

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 008 DEL 14.01.2013

OGGETTO: POLITICHE ABITATIVE - QUOTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AL DI FUORI DELLE GRADUATORIE, AI SENSI DELLA L.R. 3/10 DEL 17/02/2010 – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemilatredici il quattordici del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO	X	
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE		X
OLIVERO MARZIO	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIACHINO CATERINA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE		X
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	
MOSCAROLA GIACOMO	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

POLITICHE ABITATIVE - QUOTA ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AL DI FUORI DELLE GRADUATORIE, AI SENSI DELLA L.R. 3/10 DEL 17/02/2010 – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge Regionale n. 3 del 17/02/10 “Norme in materia di edilizia sociale” - art. 10 comma 1, stabilisce che il Comune è autorizzato ad assegnare un’aliquota non eccedente il 25% arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all’art. 5 della summenzionata L. R., per far fronte a situazioni di emergenza abitativa;
- l’art. 10 prevede altresì che i comuni ad alta tensione abitativa, sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 25% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
- l’art. 10 comma 6 L.R. 3/2010, prevede che in presenza di situazioni di particolare emergenza legate alla presenza di calamità naturali, il Comune è autorizzato ad utilizzare alloggi di edilizia sociale anche in deroga all’aliquota massima prevista dal comma 1 dell’art. 10 ;

Dato atto che :

- il Comune di Biella può disporre della quota massima di riserva in quanto ha rispettato i termini di emissione dell’ultimo Bando Generale, così come previsto dall’art. 5 comma 8 della L.R. 3/2010;
- le richieste di assegnazione di alloggi con utilizzo della riserva di cui all’art. 10 L.R. 3/2010 per situazioni di emergenza abitativa sono aumentate in modo significativo, nell’ultimo anno, anche a causa della profonda crisi economica che sta interessando il Biellese;
- l’assegnazione di alloggi di riserva è uno dei pochi strumenti di cui dispone l’Ente per fare fronte al diffuso disagio abitativo.

Visti il testo unico 267/2000;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di adottare il seguente atto di indirizzo:

- a)* avvalersi per l'anno 2013 oltreché della quota del 25% arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori della graduatoria, di un'ulteriore quota non eccedente il 25%, per far fronte a situazioni di emergenza abitativa e alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo;
 - b)* che per l'anno 2013 la quota complessiva per far fronte a situazioni di emergenza abitativa non potrà superare il 50% degli alloggi che si renderanno disponibili su base annua ;
 - 2. dare mandato al Dirigente dell'Ufficio competente di provvedere ai successivi adempimenti;
 - 3. dichiarare, con successiva separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.
-